

Regioni Autonomie Locali

WWW.OSPOL.IT – mail: segreteria.nazionale@ospol.it – pec: csa.dplnazionale@pec.it

**Per il personale Amministrativo
e quello della Polizia Locale, anche con
particolari responsabilità amministrative,
iscritto al CSA RAL – O.S.Po.L.
la Polizza Assicurativa per COLPA GRAVE è
GRATUITA – compresa nella quota di iscrizione**

ESTRATTO DI POLIZZA

- la polizza è collettiva e per motivi di privacy è depositata presso la sede nazionale -

Compagnia assicuratrice: Generali Italia S.p.A.

Contraente: CSA Regioni Autonomie Locali

Assicurato: iscritti CSA RAL – O.S.Po.L., con qualifica non dirigenziale

Copertura assicurativa: la copertura assicurativa sarà valida a partire dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della scheda di adesione da parte del dipendente con avvenuta presentazione della scheda di adesione al protocollo dell'Ente di appartenenza di cui la Segreteria Nazionale O.S.Po.L. – CSA ne venga effettivamente a conoscenza

Massimale: 1.000.000 per ciascun assicurato, per sinistro ed annualità assicurativa, senza franchigia.



Rischio coperto: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.

La polizza assicurativa è prestata su base CLAIMS MADE, ovvero la presente polizza copre i reclami che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato durante il periodo di efficacia quale viene definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'assicurato.

Limiti di indennizzo: L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto dalla presente polizza. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Assicuratore entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 e.e.). La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro.

*Sinistro: la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.



Gestione di vertenze del danno: Nei casi di operatività della Polizza, l'Assicuratore assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo che penale, nell'interesse dell'Assicurato, designando propri legali e tecnico ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà fare richiesta all'Assicuratore. Concesso il gradimento alla scelta, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti.

Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.).

Inizio e limiti all'oggetto della garanzia. RETROATTIVITA': L'assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicuratore dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della presente polizza a far data dal 01.01.2010.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente Polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula alcuna *Richiesta di Risarcimento (vedi definizione).

*Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato: 1) la comunicazione con la quale la struttura pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave; 2) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.



Altre Assicurazioni: Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di copertura.

Esclusioni - L'assicurazione non vale per i danni:

a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc) salvo che per l'attività diagnostica e terapeutica oggetto dell'assicurazione;

b) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

COMUNICAZIONE DEL SINISTRO: Il Sinistro da parte degli iscritti CSA RAL - O.S.Po.L., deve essere comunicato tassativamente entro 3 (tre) giorni dalla conoscenza del fatto alla Sede Nazionale sita in Roma, Via Prospero Alpino 69, con ogni documentazione utile per gli ulteriori adempimenti verso la compagnia assicuratrice.

MASSIMA TRASPARENZA

NESSUNA SORPRESA...COSTO ZERO!

Glí Iscritti O.S.Po.L. - CSA sono protetti!!!!